

ALLEGATO A

TRATTATIVA DIRETTA – Acquisizione delle licenze di sistema nonché dei servizi professionali di installazione, configurazione, integrazione e formazione per la Piattaforma documentale WebRainbow finalizzata alla gestione del Protocollo Informatico di Azienda Zero per 12 mesi.

CIG n. Z051FA2441

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

PREMESSE

Le presenti condizioni dovranno considerarsi parte integrante del contratto e si ritengono, in ogni caso, conosciute ed accettate integralmente dal Fornitore.

Art. 1 - Oggetto, durata e rinnovo del contratto

Il contratto ha per oggetto l'acquisizione delle licenze di sistema nonché dei servizi professionali di installazione, configurazione, integrazione e formazione per la Piattaforma documentale WebRainbow finalizzata alla gestione del Protocollo Informatico di Azienda Zero per 12 mesi, con il seguente dettaglio:

- Numero di documenti gestiti in un anno di esercizio: n. 150.000
- Numero di utenti contemporaneamente connessi all'applicazione: n. 5
- Assistenza e manutenzione (inclusa)
- Installazione
- Configurazione
- Integrazioni
- Formazione, nn. 8gg/uomo.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire le medesime condizioni convenute per un periodo non superiore a tre mesi dalla data di scadenza del contratto, su richiesta dell'amministrazione.

Art. 2 - Documentazione da allegare e trasmettere

Il Fornitore dovrà allegare all'offerta sulla piattaforma CONSIP/MEPA la seguente documentazione:

- il presente documento denominato “CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA” firmato digitalmente per accettazione (Allegato A);
- il documento “SCHEMA TECNICA” firmato digitalmente per accettazione (Allegato B);
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ debitamente compilata e firmata digitalmente (Allegato C).

Art. 3 – Stipulazione e sottoscrizione del contratto

Il contratto sarà stipulato, nel rispetto dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii..

Art. 4 - Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, e si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione a regola d'arte del contratto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà presentare regolari fatture elettroniche intestate a “Azienda Zero, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, 35131 Padova” ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:

Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD

Oggetto del contratto: Applicativo WEBRAINBOW, specificando altresì l'attività e relativo periodo;

CIG: Z051FA2441

La modalità di fatturazione sarà:

- per le licenze: annuale anticipata
- per i servizi professionali: trimestrale posticipata, accompagnata da report sottoscritti dalle parti attestanti le attività svolte .

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento (così come disposto dall'art. 1, commi 1 e 5 del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192), previa verifica formale e sostanziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del quale l'Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Impresa mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Dal 1° gennaio 2015, al fine di contrastare l'evasione in materia di Iva, entra in vigore il cosiddetto meccanismo "Split Payment", ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA. Come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) la Regione del Veneto acquirente di beni e servizi verserà direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal fornitore."

L'Azienda Zero, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (causa non imputabile all'Azienda Zero), fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Trascorsi tre mesi a partire dalla comunicazione di sospensione, qualora il Fornitore non si sia posto in regola, Azienda Zero potrà dichiarare risolto il contratto.

Art. 5 - Disposizioni antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, lo stesso si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Si rammenta che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - Obblighi e adempimenti delle parti

L'azienda Zero ed il Fornitore dovranno comportarsi secondo le regole della correttezza e la diligenza del "buon padre di famiglia", così come disposto dagli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile, e rispettare le clausole definite nel contratto e/o nella documentazione negoziale.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari alla corretta esecuzione del presente contratto.

Il fornitore, al fine della corretta esecuzione del contratto, dichiara di disporre di personale specializzato, nonché di mezzi, beni e servizi necessari all'esatto adempimento degli impegni assunti. Si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto.

Il fornitore si obbliga ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

Il committente, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 7 – Esecuzione del contratto

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte della prestazione oggetto del presente contratto in piena ottemperanza alle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente

Il fornitore si impegna a svolgere le attività come riportato nel presente documento e nella scheda tecnica (che saranno conservati ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.) e ai requisiti di legge nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, in raccordo con l'Unità Organizzativa Strutture intermedie e sociosanitarie territoriali della Regione del Veneto.

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi nel seguente modo:

Le licenze dovranno essere fornite contestualmente alla fase di installazione dandone evidenza all'Amministrazione.

La manutenzione e l'assistenza dovrà essere garantita durante l'orario d'ufficio, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, ed in casi eccezionali in giornate e orari che saranno concordate dalle parti.

Le giornate di formazione e affiancamento sono da intendersi a consumo e saranno attivate a seguito di richiesta da parte del referente di Azienda Zero.

Art. 8 – Proprietà

L'applicativo Webrainbow rimarrà di proprietà del Fornitore, mentre Azienda Zero avrà la licenza d'uso.

Art. 9 - Cessione dei crediti

E' espressamente vietata la cessione dei crediti.

Art. 10 – Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, ed in particolar modo nei casi previsti dal successivo Art. 13, Azienda Zero si riserva la possibilità di applicare delle penali.

L'entità delle penali sarà fissata in relazione alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempimento, di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 10 per cento del valore del contratto, al netto di IVA, fatto salvo il maggior danno. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 11 – Privacy

I dati riportati nel contratto potranno essere gestiti in formato cartaceo o con mezzi elettronici esclusivamente nell'ambito della presente procedura amministrativa in piena ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché ai fini degli adempimenti di legge.

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non divulgare e/o utilizzare senza il consenso scritto dell'altra, in tutto o in parte, tutte le informazioni tecniche e commerciali o di altra natura e quant'altro emergerà in esecuzione della prestazione per fini differenti da quelli previsti dal contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

In caso di inadempienza, Azienda Zero avrà facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del contratto o di cessazione, fino a quando i suddetti dati ed informazioni non diverranno di pubblico dominio.

L'Appaltatore potrà citare, previa approvazione da parte del Committente, i termini essenziali del contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria ai fini della partecipazione dello stesso a procedure di gara per l'aggiudicazione di servizi.

Art. 12 – Comunicazioni e riferimenti

In recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD), nonché del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, ogni comunicazione/notificazione inerente il presente contratto dovrà avvenire per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'Azienda Zero indica:

quale propria casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo.azero@pecveneto.it;

quale Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Andrea Boer, Direttore dell'U.O. Sistema Informativo SSR

quale responsabile tecnico e contrattuale: dott. Mauro Bonin, Commissario di Azienda Zero.

L'Appaltatore dovrà comunicare i propri dati all'interno della "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà" (Allegato C).

Art. 13 - Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale

La risoluzione del contratto durante il suo periodo di efficacia avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda Zero in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010.

L'Azienda Zero,

inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC, risolvere di diritto il contratto:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
2. in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
3. in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
4. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva

5. In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Zero.

L'Azienda Zero potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Zero il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Zero rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo, mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Zero e, ove questo non sia sufficiente o non è stato costituito, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia d' inadempimento e risoluzione del contratto.

Azienda Zero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del citato Decreto Legislativo.

L'Azienda Zero si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara o di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante PEC, senza che per questo l'offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite, nel caso in cui intervenisse un'aggiudicazione derivante da una procedura di gara centralizzata a livello regionale o di area vasta.

Art. 14 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR 131 del 22/04/1986. Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che graveranno sulla Stazione appaltante per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del contratto saranno effettuate nell'esercizio d'impresa e soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che dovrà essere versata con diritto di rivalsa.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nei documenti negoziali, si deve far riferimento alla legislazione in materia di pubbliche forniture e alle direttive contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle disposizioni normative generali vigenti.

Art. 16 - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.